



## TRIBUNALE FEDERALE

Provvedimento n. 2/2022

Nel procedimento disciplinare nei confronti della tesserata Rosa Anna Salerno e dell'associazione di appartenenza della medesima Landiskate, instaurato giusta provvedimento del Procuratore federale n.8/2021 del 2/11/2021,

il Tribunale Federale, nelle persone di

- Avv. Filippo Riccardo Maria Garbagnati Lo Iacono, Presidente;
- Avv. Valerio Carughi, Consigliere;
- Dott. Giorgio Pozzoli, Consigliere (est.),

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 aprile 2022 ad esito della quale ha pronunciato il seguente

### DISPOSITIVO

“Il Tribunale Federale condanna la Sig.ra Rosa Anna Salerno ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 co. 2 lettera f) e 30 comminando la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico per un periodo pari a 6 (sei) mesi, aggravata ai sensi dell'art. 19 co. 1 lettera f).

Il Tribunale Federale condanna la Società Landiskate ASD comminando le seguenti sanzioni:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 co. 2 lettera g) e 31 la sospensione da ogni attività sportiva per un periodo pari a 4 (quattro) mesi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.23 co. 2 lettera c) e 27 la sanzione dell'ammenda per un importo pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il 30



aprile 2022, disponendo la commutazione di detta ammenda in ulteriori 2 (due) mesi di sospensione in caso di mancato pagamento della medesima, in conformità all'art. 11 del Regolamento di Giustizia FIM.”,

in conformità all'articolo 75, quinto comma, regolamento di giustizia, deposita le seguenti

### MOTIVAZIONI.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con provvedimento del Procuratore federale n. 10/2021 del 18/10/2021, pervenuto a questo Ufficio in data 22/10/2021 protocollo n.817, corredato della documentazione raccolta nella fase di propria competenza e notificato alla tesserata Rosa Anna Salerno nonché all'associazione di appartenenza della stessa, veniva deferita avanti a questo Tribunale la precitata tesserata Rosa Anna Salerno, membro del Consiglio federale in qualità di consigliera, per violazione degli articoli 1 e 6 con aggravante di cui all'articolo 19 lettera f) Regolamento di giustizia federale.

Il rilievo disciplinare, sollevato dalla Procura e scaturito da denuncia da parte del Presidente FIM, si basava sulle dichiarazioni espresse dalla tesserata Salerno nella lettera del 30 ottobre 2020 inviata al Presidente federale, alla Segreteria generale, ai membri del consiglio federale e, per conoscenza, ai Presidenti delle commissioni agonistiche, ai Comitati e Delegati regionali FIM. In particolare, nella prefata comunicazione la tesserata osservava che *“Infine, per quel che riguarda la Delibera di nomina del Delegato Regionale della Sicilia adottata dal Consiglio Federale il 10/10/2020, esprimo il rammarico nel constatare che questa Presidenza ha indotto l'intero Consiglio a votare illegittimamente la nomina di un Delegato per la Sicilia piuttosto che indire l'Assemblea Regionale come da Statuto (Art.38 comma 10), essendoci le condizioni stabilite dall'Art.39 comma 1.”*

Il fatto veniva configurato quale manifestazione di giudizi lesivi del prestigio e della reputazione degli organi federali, nella fattispecie il Presidente federale ed il consiglio federale.

Con provvedimento n. 8-2021 del 2/11/2021, questo Tribunale convocava avanti a sé la procura federale, l'incolpata, il denunciante e la società di appartenenza dell'incolpata, ADS Landiskate all'udienza del 24 novembre 2021, concedendo termine fino a tre giorni antecedenti la disposta udienza per il deposito di eventuali memorie.

In data 19/11/2021 la difesa dell'incolpata depositava memoria.

Ad esito dell'udienza del 24/11/2021, nella quale rimaneva contumace l'associazione Landiskate, la Procura federale chiedeva l'irrogazione nei confronti della tesserata Salerno della sospensione da ogni carica ed incarico per mesi sei e dell'ammenda di euro 800,00 per l'associazione Landiskate, la difesa richiedeva l'esibizione del verbale del consiglio federale del 10/10/2020 ed il Tribunale si riservava ogni decisione sulla prosecuzione del procedimento disciplinare in essere.

A scioglimento della riserva, con provvedimento n. 1/2022 del 14 marzo 2022, il Tribunale ordinava l'acquisizione dalla Segreteria generale federale del verbale della riunione del Consiglio Federale del 10 ottobre 2020 e disponeva la convocazione avanti a sé della Procura federale, dell'incolpata e dell'associazione Landiskate all'udienza del 4 aprile 2022, concedendo termine per il deposito di memorie conclusive entro i cinque giorni antecedenti la disposta udienza.

La difesa dell'incolpata depositava memoria.

Ad esito dell'udienza, alla quale non partecipava la Procura federale avendo notiziato il Tribunale di un proprio impedimento con comunicazione agli atti, il Tribunale emetteva, dandone lettura alla parte, il dispositivo che precede.

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** Esposti sinteticamente i passaggi processuali nel capitolo che precede, si devono valutare, in via preliminare, le eccezioni processuali sollevate dalla difesa

dell'incolpata, eccezioni sulla base delle quali l'incolpata insta per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del deferimento (memoria 19/11/2021 e memoria 30/3/2022). Le eccezioni sono infondate e vanno pertanto respinte.

In primo luogo, la difesa della tesserata Salerno osserva che le indagini svolte dalla Procura violano l'articolo 85, terzo comma, regolamento di giustizia, norma secondo la quale "la durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto."

Ritiene questo Tribunale, in linea con pronunce precedenti degli organi di giustizia federali (Provvedimento Giudice Unico n. 97/2008; provvedimento Giudice Unico n.89/2010 del 10/12/2010), che la norma attenga alla fase di raccolta delle prove da parte della Procura federale (fase inquirente), con la previsione specifica secondo cui le prove raccolte successivamente non siano utilizzabili in giudizio, e non alla fase requirente, fase -cioè- relativa alla formulazione del capo di imputazione, cioè -a tutela dell'incolpato- al fine di evitare che la Procura federale effettui indagini per un periodo *ad libitum* e, quindi, di impedire ricerche da parte dell'organo inquirente che assumano caratteri vessatori nei confronti del tesserato.

In altre parole, il Regolamento di Giustizia FIM pone un termine perentorio allo svolgimento delle indagini, ma non alla formulazione delle istanze sanzionatorie che su quelle indagini si fondano, con la conseguenza che la commissione, da parte della Procura Federale, di ogni atto inquirente successivo al precitato termine perentorio comporta non l'inammissibilità dell'intera fase inquirente, bensì l'inammissibilità delle prove raccolte successivamente allo spirare del detto termine (così, provv. G.U. n.89/2010).

Ciò si desume anche dalla lettura dell'ultimo periodo del medesimo terzo comma in esame, secondo il quale la Procura federale può utilizzare in qualunque tempo -quindi anche dopo il termine finale per la fase inquirente previsto dalla norma- elementi probatori provenienti dalle Autorità Giudiziarie.

Nel merito sull'eccezione, la stessa difesa dell'incolpata (memoria 19/11/2021 pag. 6) espone che la denuncia del Presidente federale è pervenuta alla Procura il 28/1/2021. Ebbene, la denuncia è corredata dalla denuncia-querela presentata all'Autorità Giudiziaria dal Presidente federale nonché dalla sopracitata lettera che l'incolpata inviò ai soggetti sopra indicati, lettera contenente le affermazioni oggetto di contestazione.

E' dunque documentale che le prove raccolte dalla Procura siano già state versate nel fascicolo dell'organo inquirente il 28/1/2021 e, dunque, altre prove raccolte dalla procura stessa, utili al fine della formulazione del capo di imputazione, non ve ne sono.

In ordine alla seconda eccezione processuale, la difesa dell'incolpata osserva che nella fase decisoria avanti a questo Tribunale non sono stati osservati i termini di cui all'articolo 78, primo comma, regolamento di giustizia, norma che fissa in novanta giorni dalla comunicazione del deferimento il termine per lo svolgimento della fase giudicante; la violazione di tale termine comporta -secondo l'espressa previsione del quarto comma del medesimo articolo 78- l'estinzione del procedimento.

In argomento, questo Tribunale osserva che detta regola trova eccezione nel successivo quinto comma lettera a) della norma evocata dall'incolpata, la quale prevede la sospensione dei termini del procedimento avanti agli organi di giustizia federali in caso di procedimento penale in essere, circostanza questa sussistente (rinvio a giudizio della tesserata Salerno avanti all'autorità giudiziaria con udienza fissata al 12 ottobre 2022, come da dichiarazione del denunciante nel corso dell'udienza del 24/11/2021).

Passando al merito della vicenda, si devono escludere dalla valutazione di cui al presente giudizio sia la dialettica all'interno della seduta del consiglio federale svoltosi il 10/10/2020, sia la legittimità o validità della delibera assunta.

Si osserva tuttavia in via preliminare che la delibera del consiglio federale di nomina del delegato regionale della Sicilia: a) è stata votata dal consiglio federale a maggioranza, in particolare con la sola astensione del consigliere Furlan e col voto favorevole del consigliere Salerno; b) non è stata impugnata presso alcuna autorità giudiziaria.

Anzi, *ad abundantiam* l'ufficio legale del CONI, richiesto di un parere da parte della FIM, ha confermato la legittimità della delibera oggetto del presente esame.

L'oggetto del giudizio verte sulla frase che si sintetizza nei seguenti elementi: il presidente ha indotto il consiglio federale ad assumere una delibera illegittima.

Ritiene questo Tribunale che sia la frase -e non i singoli elementi letti isolatamente- a configurare l'illecito disciplinare. In breve, secondo la missiva della tesserata Salerno il Presidente avrebbe consapevolmente convinto il consiglio ad adottare un provvedimento *contra legem* ("illegittima"). Ne risultano un presidente promotore di delibere in violazione delle leggi federali, istigatore dell'assunzione di queste ed un organo collegiale il quale apaticamente assume delibere viziate di illegittimità.

Se il consigliere Salerno avesse ritenuto illegittima la delibera, avrebbe potuto votare contro o astenersi, come ha fatto il consigliere Furlan, e, successivamente, impugnare la delibera.

Invece, la medesima -senza utilizzare gli strumenti giuridici per eventualmente invalidare la delibera nell'esercizio del potere/dovere spettanti al consigliere federale di vigilanza e di tutela delle norme federali- offre ad una serie di tesserati federali (Presidente federale, Segretario generale, Componenti del Consiglio federale, Presidenti delle Commissioni agonistiche ed ai Comitati e Delegati regionali) una rappresentazione -peraltro smentita da elementi contrari- di una violazione di legge da parte della presidenza, del consiglio federale e dei consiglieri.

La gravità dell'addebito attiene ad una valutazione non di opportunità della decisione assunta dal Consiglio federale (=decisione sbagliata o inopportuna), ma di legalità della medesima (=decisione assunta in violazione di norme). La suddetta dichiarazione dell'incolpata assume maggiore gravità nell'ultimo paragrafo della missiva 30/10/2020 a firma Salerno, ove si auspica che "*in futuro i lavori del Consiglio Federale FIM vengano condotti con maggiore attenzione e rispetto delle norme statutarie (...)*", affermazione che ribadisce la poca attenzione ed il poco rispetto da parte dell'organo consiliare federale.

Entrambe le affermazioni costituiscono affermazioni denigratorie, lesive del prestigio e della reputazione degli organi federali e, dunque, configurano violazione delle norme federali indicate in dispositivo.

È opinione di quest'organo giudicante -il che rileva ai fini della commisurazione della sanzione- che gli organi federali lesi nella reputazione siano quindi tre: la presidenza federale, il consiglio federale e ciascun membro consiliare. Irrilevante che a presentare la denuncia, sia avanti a quest'organo federale sia avanti all'autorità giudiziaria, sia stato il solo Presidente.

In conclusione, sul merito, la difesa fa riferimento alla decisione n.49 dell'anno 2017 del Collegio di Garanzia – Quarta Sezione quale precedente che esclude il rilievo disciplinare di affermazioni lesive del decoro e del prestigio di organi federali. La vicenda riportata dalla difesa traespunto da elementi fattuali differenti e differenti devono quindi essere i rilievi disciplinari. Nella menzionata decisione n.49/2017, l'incolpato aveva nelle proprie difese (si configura qui, preliminarmente, la scriminante ex art. 598 c.p.) alluso al fatto che l'organo inquirente non fosse avvocato, fatto questo (non essere avvocato) di per sé non offensivo. Nel caso *de quo*, invece, la tesserata Salerno con comunicazione diretta ad un'ampia platea di destinatari afferma senza dimostrazione e senza prova che -su induzione del presidente- il consiglio si è comportato illecitamente.

Non può costituire attenuante generica, invocata dalla difesa nella propria memoria 19/11/2021 a pag. 13, l'appena avvenuta elezione della tesserata Salerno nel consiglio federale e -dunque- la sua inesperienza nelle dinamiche delle riunioni del consesso consiliare. Si ribadisce che è oggetto del giudizio non quanto svoltosi nella seduta del consiglio federale del 10/10/2020, bensì la più volte citata missiva 30/10/2020: relativamente a quest'ultima, la Tesserata Salerno ha avuto il tempo per predisporre con consapevolezza la missiva contenente le affermazioni oggetto di censura.

Si rileva, invece, che l'articolo 1, comma 1 secondo periodo regolamento di giustizia prevede con rigore ("*in ogni caso*") l'aggravante in ordine alla violazione dell'articolo 6 se

la commissione del fatto è avvenuta da parte tesserati che svolgano tra l'altro incarichi federali, come nel caso dell'incolpata Salerno e di ciò, oltre all'aggravante di cui all'articolo 19 lettera f) del regolamento di giustizia, questo Tribunale ha tenuto conto.

In ordine alla posizione dell'associazione Landiskate, ferma restando la responsabilità oggettiva dell'ente prevista dall'articolo 3 del regolamento di giustizia, si ritiene corretta l'irrogazione di una minore sanzione disciplinare in assenza, in capo a questa, delle menzionate aggravanti.

OOO

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento all'incolpata presso l'eletto domicilio ed alla Procura federale e di procedere alle comunicazioni di cui all'articolo 49 regolamento di Giustizia.

Milano, 12 aprile 2022.

Avv. F.R.M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi – Consigliere

Dott. Giorgio Pozzoli – Consigliere (est.)

